

**DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2020**  
**597/2020/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MERITO AI CORRISPETTIVI DI MISURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 2020 E 2021 E MODIFICHE ALLA RTTG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1140<sup>a</sup> riunione del 29 dicembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in materia di infrastrutture energetiche transeuropee;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG);

- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2019, 201/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 201/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 180/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 180/2020/R/GAS);
- la comunicazione della società Raffmetal S.p.A. del 30 giugno 2020 (prot. Autorità A/20633 del 30 giugno 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 114/2019/R/GAS, l’Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023);
- ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della RTTG, le imprese di trasporto presentano, entro il 31 marzo di ogni anno, le proposte tariffarie per l’anno successivo;
- ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della RTTG, entro il 31 maggio di ciascun anno l’Autorità valuta le proposte tariffarie e provvede a determinare i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG relativi all’anno successivo; contestualmente, l’Autorità provvede a rideterminare i ricavi di riferimento del servizio di trasporto e del servizio di misura,  $RT$  e  $RM$ , dell’anno di presentazione della proposta tariffaria sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo, nonché le relative variazioni di ricavo  $\Delta RT_t^{CONS}$  e  $\Delta RM_t^{CONS}$  che, ai sensi degli articoli 29 e 32 della RTTG, rilevano ai fini della determinazione dei fattori correttivi di competenza del medesimo anno;
- con deliberazioni 201/2019/R/GAS e 180/2020/R/GAS, l’Autorità ha disposto l’approvazione delle proposte tariffarie relative rispettivamente agli anni 2020 e 2021 per il servizio di trasporto e misura del gas.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della RTTG, i ricavi di riferimento  $RM$  sono ripartiti nelle componenti di ricavo  $RM^T$ , “a copertura dei costi relativi all’attività di misura, al netto dei costi relativi agli impianti di misura presso i clienti finali” e  $RM^{CF}$ , “a copertura dei costi relativi agli impianti di misura presso i clienti finali”;
- ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della RTTG, la componente  $RM^{CF}$  è utilizzata ai fini della determinazione del corrispettivo per il servizio di *metering* presso i clienti finali ( $CM^{CF}$ ) che, nelle premesse della deliberazione 114/2019/R/GAS, è definito “a copertura dei costi connessi alle attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura presso i clienti finali (attività di *metering*)”;
- per contro, nella formulazione delle capacità previste in conferimento  $CAP^{CF}$  di cui al comma 21.1, secondo alinea, della RTTG, nonché nei criteri di applicazione del corrispettivo  $CM^{CF}$  di cui al successivo comma 21.3, si fa riferimento ai punti di riconsegna della rete di trasporto “nei quali la titolarità dell’impianto di misura è stata ceduta all’impresa di trasporto”.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione del 30 giugno 2020, la società Raffmetal S.p.A., un cliente finale direttamente allacciato alla rete di trasporto della società Retragas S.r.l., ha chiesto un chiarimento in merito all'applicazione del corrispettivo  $CM^{CF}$  a copertura dei costi di misura presso i clienti finali e, in particolare, sulla correttezza dell'applicazione di tale corrispettivo anche ai punti di riconsegna (PDR) la cui titolarità dell'impianto di misura è in capo all'impresa di trasporto a titolo originario, ossia senza che ciò sia avvenuto tramite cessione dell'impianto da parte del cliente finale;
- in data 27 luglio 2020 (prot. Autorità P/24173), gli Uffici dell'Autorità hanno inviato alle imprese di trasporto una richiesta di chiarimenti in merito alle modalità con cui ciascuna impresa ha determinato e applicato il corrispettivo  $CM^{CF}$ ;
- dalle risposte fornite dalle imprese di trasporto risultano modalità disomogenee sia nella determinazione del corrispettivo  $CM^{CF}$  nell'ambito delle proposte tariffarie per gli anni 2020 e 2021, sia nella sua applicazione agli utenti del servizio di trasporto;
- in particolare, è emerso che alcune imprese hanno erroneamente escluso, dall'applicazione e dal dimensionamento del corrispettivo  $CM^{CF}$ , le attività di *metering* svolte dalle medesime imprese presso punti dei clienti finali diretti il cui impianto di misura era nella titolarità dell'impresa di trasporto a titolo originario;
- tale modo di procedere non è coerente con le disposizioni della RTTG, né, più in generale, con le esigenze di copertura dei costi poste alla base della regolazione tariffaria: in tal modo, infatti, l'attività di *metering*, comunque svolta dall'impresa di trasporto, non troverebbe copertura nell'ambito dei corrispettivi applicati, essendo i relativi costi esplicitamente esclusi anche dalla componente  $RM^T$ ; le tariffe, invece, come noto, e come ribadito anche dal Codice TAR, devono riflettere i costi, essere non discriminatorie, oggettive e trasparenti, ed essere applicate ai beneficiari di un determinato servizio al fine di ridurre al minimo i sussidi incrociati tra gli utenti della rete;
- poiché il corrispettivo  $CM^{CF}$  è volto a coprire i costi riconosciuti per l'attività di *metering* svolta dall'impresa di trasporto presso i punti di riconsegna dei clienti finali, come determinati con la componente di ricavo  $RM^{CF}$ , il corrispettivo  $CM^{CF}$  deve necessariamente trovare applicazione presso la totalità dei punti di riconsegna dei clienti finali presso i quali l'impresa di trasporto svolge l'attività di *metering*; e ciò indipendentemente dal fatto se tale attività sia svolta dall'impresa di trasporto in seguito all'acquisto dell'impianto dal cliente finale (e cioè a titolo derivativo), ovvero a titolo originario;
- pertanto, il riferimento, nella RTTG, al concetto di cessione della titolarità del misuratore, in luogo della titolarità *tout court*, sia essa acquistata dall'impresa di trasporto a titolo derivativo, sia a titolo originario, costituisce, evidentemente, un errore materiale commesso nella redazione del testo normativo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con comunicazioni del 27 novembre 2020 (prot. Autorità P/39332 e P/39591), gli Uffici dell’Autorità, informato il Collegio dell’Autorità, hanno chiarito, alle imprese di trasporto e alla società Raffmetal S.p.A., la corretta modalità di applicazione, nei termini sopra richiamati, del corrispettivo  $CM^{CF}$  e del corrispettivo  $CM^T$ , dando atto dell’errore materiale, peraltro evidente, contenuto nella RTTG; contestualmente è stato richiesto alle imprese di trasporto l’invio di un’eventuale rettifica della proposta tariffaria per il servizio di misura per gli anni 2020 e 2021 qualora fossero stati adottati criteri diversi da quelli sopra riportati;
- le seguenti imprese di trasporto hanno inviato una rettifica della proposta tariffaria per il servizio di misura:
  - a) la società Metanodotto Alpino S.r.l., con comunicazioni del 2 dicembre 2020 (prot. Autorità A/40241 del 2 dicembre 2020) e del 16 dicembre 2020 (prot. Autorità A/42548 del 16 dicembre 2020), come successivamente modificate con comunicazione del 21 dicembre 2020 (prot. Autorità A/43147 del 21 dicembre 2020);
  - b) la società Snam Rete Gas S.p.A., con comunicazione del 4 dicembre 2020 (prot. Autorità A/40904 del 9 dicembre 2020), come successivamente modificata con comunicazione del 17 dicembre 2020 (prot. Autorità A/42768 del 17 dicembre 2020);
- in esito all’analisi delle proposte tariffarie per l’anno 2020, è emerso che l’eventuale rettifica dei corrispettivi  $CM^T$  e  $CM^{CF}$  per tale anno avrebbe entità talmente marginale da comportare oneri amministrativi per le imprese di trasporto e gli utenti interessati, in termini di esecuzione dei relativi conguagli, maggiori rispetto ai reali benefici; per contro, proprio in ragione della sua entità marginale, l’effetto economico della predetta rettifica potrebbe essere realizzato, senza oneri e inefficienze per il sistema, mediante compensazione nell’ambito dell’operatività del fattore correttivo dei ricavi di misura di cui all’articolo 32 della RTTG.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario rettificare gli errori materiali nella RTTG, nei termini sopra indicati;
- sia opportuno approvare la rettifica delle proposte tariffarie per il servizio di misura per gli anni 2020 e 2021 presentate dalle società Metanodotto Alpino S.r.l. e Snam Rete Gas S.p.A., che risultano ora conformi ai criteri di cui alla RTTG;
- in considerazione dell’impatto trascurabile di tale rettifica sui corrispettivi per il servizio di misura  $CM^T$  e per il servizio di *metering* presso i clienti finali  $CM^{CF}$  relativi all’anno 2020, sia opportuno, in coerenza col principio del buon andamento e dell’economicità dell’azione amministrativa, prevedere di non rideterminare tali corrispettivi (inclusi quelli specifici d’impresa) e di coprire gli eventuali scostamenti tra gettito effettivo e ricavi di riferimento per il servizio di misura nell’ambito del fattore correttivo dei ricavi di misura di cui all’articolo 32 della RTTG e a valere sul “Conto oneri trasporto”;

- sia infine opportuno rideterminare, sulla base delle rettifiche ai ricavi di riferimento come approvati ai sensi della presente deliberazione, i corrispettivi per il servizio di misura  $CM^T$  e per il servizio di *metering* presso i clienti finali  $CM^{CF}$  relativi all'anno 2021

## **DELIBERA**

1. di rettificare i seguenti errori materiali riscontrati nella RTTG:
  - a. al comma 21.1, secondo alinea, le parole “della rete di trasporto nella titolarità di clienti finali che hanno ceduto l'impianto di misura all'impresa di trasporto” sono sostituite dalle parole “che alimentano clienti finali, la cui titolarità dell'impianto di misura è in capo all'impresa di trasporto”;
  - b. al comma 21.3, le parole “della rete di trasporto nei quali la titolarità dell'impianto di misura è stata ceduta all'impresa di trasporto” sono sostituite dalle parole “che alimentano clienti finali, la cui titolarità dell'impianto di misura è in capo all'impresa di trasporto”;
2. di approvare la rettifica delle proposte tariffarie per il servizio di misura di cui all'articolo 33 della RTTG relative agli anni 2020 e 2021, presentate dalle società Metanodotto Alpino S.r.l. e Snam Rete Gas S.p.A.;
3. di rideterminare i corrispettivi per il servizio di misura  $CM^T$  e per il servizio di *metering* presso i clienti finali  $CM^{CF}$  di cui al Titolo V della RTTG relativi all'anno 2021, e conseguentemente rettificare la Tabella 2 allegata alla deliberazione 180/2020/R/GAS secondo quanto indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
4. di rideterminare i parametri rilevanti ai fini della pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, delle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del Codice TAR, e conseguentemente rettificare la Tabella 3 allegata alla deliberazione 180/2020/R/GAS secondo quanto indicato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e alle imprese di trasporto;
6. di pubblicare la presente deliberazione, la RTTG come rettificata ai sensi del precedente punto 1., nonché le Tabelle 1, 2 e 3 allegate alla deliberazione 180/2020/R/GAS come aggiornate ai sensi dei precedenti punti 3. e 4. secondo quanto indicato nelle Table 1, 2 e 3 allegate al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

*Stefano Besseghini*